

I-NOTE N. 60 / 2022 - TAX

29 SETTEMBRE 2022

NORMATIVA E PRASSI IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

L'identificazione del triennio per la valutazione del requisito di commercialità
I criteri per l'individuazione dei soggetti assimilati alle holding industriali
Gli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie assicurative con attività in Italia
L'applicazione del regime transitorio per la tassazione dei dividendi

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il trasferimento delle perdite maturate dalle branch in esenzione convenzionale
La detrazione dell'Iva al di fuori dei casi di frode e abuso del diritto

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti
Profili di illegittimità della sospensione della procedura di rimborso Iva

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

L'identificazione del triennio per la valutazione del requisito di commercialità

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 27 settembre 2022, n.481

L'Agenzia delle entrate, in materia di *participation exemption*, di cui all'art.87 del Tuir, ha chiarito che la sussistenza del requisito della commercialità deve essere stabilita avendo riguardo alla normale operatività della partecipata; pertanto, per le partecipazioni detenute in società che si trovano in una fase di liquidazione, anche di fatto, è necessario osservare il triennio antecedente all'inizio del depotenziamento strutturale anziché il triennio antecedente al realizzo della partecipazione e/o alla formale messa in liquidazione.

[torna su](#)

I criteri per l'individuazione dei soggetti assimilati alle *holding* industriali

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 27 settembre 2022, n.472

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico, come definiti dal 1° comma, lett.c), n.2 dell'art.162-*bis* del Tuir, non devono essere sottoposti al *test* patrimoniale cui sono soggette le *holding* finanziarie ed industriali, in quanto non previsto espressamente dalla normativa. Ciò che rileva, piuttosto, è l'esistenza di una o più operazioni svolte in modo sistematico e professionale con impiego di mezzi organizzativi preposti a tal fine; in assenza di tali elementi, il soggetto non può essere ricondotto tra i soggetti assimilati alle *holding* industriali.

[torna su](#)

Gli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie assicurative con attività in Italia

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 21 settembre 2022, n.463

L'Agenzia delle entrate, in materia di monitoraggio fiscale, di cui all'art.1, dl 28 giugno 1990, n.167, ha chiarito che tutte le imprese assicurative autorizzate allo svolgimento dell'attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi (LPS) sono tenute ad assolvere agli obblighi di monitoraggio in relazione ai trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'art.1, comma 2, lett.s), dlgs 21 novembre 2007, n.231, indipendentemente dalla circostanza che la compagnia abbia esercitato l'opzione prevista dall'art.26-*ter* comma 3, dpr 29 settembre 1973, n.600. Infatti, osserva l'Amministrazione finanziaria, l'assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva non comporta l'esonero dalle disposizioni riguardanti il monitoraggio fiscale, laddove il trasferimento non preveda l'intervento di un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.

[torna su](#)

L'applicazione del regime transitorio per la tassazione dei dividendi

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 16 settembre 2022, n.454

L'Agenzia delle entrate, in materia di dividendi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del regime transitorio delineato dall'art.1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n.205 (cd. «legge di bilancio 2018»). In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale regime - il quale prevede una parziale imponibilità degli utili in luogo della ritenuta del 26% - può trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai dividendi percepiti entro il 31 dicembre 2022, senza che risulti sufficiente, quindi, che la distribuzione degli utili venga deliberata entro tale data.

[torna su](#)

Il trasferimento delle perdite maturate dalle *branch* in esenzione convenzionale

Corte di Giustizia – Sentenza del 22 settembre 2022, causa C-538/20

La Corte di Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di trasferire le perdite prodotte da una stabile organizzazione britannica alla società madre residente in Germania. In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che le perdite realizzate dalla *branch* non possono essere attribuite alla casa madre tedesca, nemmeno a seguito della chiusura di quest'ultima, considerando che l'art.18, par.2 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Germania e Regno Unito prevede un regime di esenzione per i redditi prodotti dalle stabili organizzazioni che imprese residenti in Germania detengono nel Regno Unito.

[torna su](#)

La detrazione dell'Iva al di fuori dei casi di frode e abuso del diritto

Corte di Giustizia – Sentenza del 15 settembre 2022, causa C-227/21

La Corte di Giustizia, ricordando preliminarmente che il riconoscimento del diritto alla detrazione mira a garantire la neutralità dell'imposizione per tutte le attività economiche, cosicché l'eventuale diniego di tale diritto costituisce un'eccezione all'applicazione dei principi regolatori del sistema Iva, ha chiarito che la conoscenza, da parte dell'acquirente, delle difficoltà finanziarie del cedente e/o della sua potenziale insolvenza, non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il carattere abusivo dell'operazione, né a giustificare il diniego del diritto a detrazione. Infatti, conclude la Corte, l'art.168, lett.a) della direttiva 112/2006/Ce, in combinato disposto con il principio di neutralità, deve essere inteso nel senso che, esso osta a una prassi domestica che privi l'acquirente del diritto di detrarre l'Iva assolta a monte in assenza di comprovata frode o abuso del diritto.

[.torna su](#)

L'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 21 settembre 2022, n.27605

La Corte di Cassazione, in tema di detrazione Iva, ha chiarito che se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, è onere del contribuente provare la fonte legittima della detrazione, ovvero l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili e/o dei mezzi di pagamento adoperati, trattandosi di mezzi utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

[torna su](#)

Profili di illegittimità della sospensione della procedura di rimborso Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 15 settembre 2022, n.27165

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione del rimborso del credito Iva, di cui all'art.38-*bis* del Decreto Iva. In particolare, la Suprema Corte, ricordando preliminarmente che i presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione possono essere i più vari, ha chiarito che risulta illegittimo il provvedimento di sospensione della procedura di rimborso fondato sulla mera esistenza di una verifica fiscale in corso, in quanto non adeguatamente motivato.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it